

Savona, 8 maggio 2008

ALLE IMPRESE EDILI
LORO SEDI

e, p.c.

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Prot n. 7097/DIR/cr

Circolare n. 2/2008

- **Nuove modalità di versamento a mezzo “bollettino freccia” ;**
- **Nuovi termini di trasmissione delle denunce mensili dei lavoratori occupati;**
- **Nuovi termini di versamento;**
- **Indennità di vacanza contrattuale.**

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 con la quale abbiamo dato notizia che nel mese di aprile c.a. entra in vigore la nuova modalità di versamento delle somme dovute alla Cassa Edile a mezzo del bollettino bancario, denominato “**bollettino freccia**”.

Al riguardo informiamo che le locali Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, con apposito accordo sindacale, hanno stabilito che:

- il settimo comma dell’art.12 del vigente accordo integrativo provinciale (“Per esigenze organizzative della Cassa Edile i versamenti dei mesi di agosto e settembre vengono anticipati di quindici giorni”) è soppresso;
- a decorrere dal periodo di retribuzione relativo al mese di aprile le denunce dei lavoratori occupati devono essere trasmesse alla Cassa Edile per via telematica **entro il 20 del mese successivo**, anziché entro la fine del mese successivo;
- a decorrere dal periodo di retribuzione del mese di aprile 2008 i relativi versamenti alla Cassa Edile devono essere **effettuati esclusivamente tramite il sistema del bollettino freccia**;
- a decorrere da sopraccitato periodo di paga, nel caso in cui il versamento degli importi dovuti alla Cassa Edile non venga effettuato a mezzo del bollettino freccia, il contributo Cassa Edile a carico dell’Impresa pari al 2,08% sarà aumentato dello 0,42% e quindi sarà pari al 2,50%.

Relativamente al nuovo termine di invio telematico delle denunce dei lavoratori occupati relativamente al mese di APRILE 2008, tenuto conto che trattasi del primo mese di applicazione della nuova normativa, si è stabilito di prorogare il termine al 28 maggio c.a.

Per quanto attiene alle modalità operative riguardanti la generazione e la stampa del bollettino freccia, precisiamo che lo stesso viene elaborato e predisposto in forma automatica attraverso il noto programma d’invio delle denunce telematiche mensili, presente sul nostro sito (www.cassaedilesavona.it) alla voce download-software; in tale sezione, per le imprese che hanno a suo tempo scaricato il programma di cui trattasi, è riportato l’aggiornamento dello stesso.

In particolare, entrando nel citato programma delle denunce dopo aver caricato e inviato – con le consuete modalità - la denuncia dei lavoratori occupati, si dovrà selezionare la voce “stampa” e la sotto voce “bollettino freccia”.

Quindi si dovrà effettuare una delle seguenti scelte:

- a) **denunce in scadenza nel mese:** se si vuole stampare il bollettino relativo alla denuncia del mese precedente, il cui pagamento scade alla fine del mese in corso (esempio: mese di maggio 2008 scadenza pagamento: 30 giugno 2008)
- b) **denunce scadute:** se si vuole stampare il bollettino relativo alle denunce di pagamenti ancora dovuti e già scaduti.

Precisiamo che nel caso si voglia stampare il bollettino relativo a mesi precedenti e già scaduti, lo stesso sarà possibile esclusivamente se la denuncia dei lavoratori occupati è stata già inviata alla Cassa Edile, con l’apposita funzione.

Pertanto, nel caso si vogliano pagare mesi arretrati, dopo aver selezionato l’opportuna casella (denunce scadute), il programma reperirà i dati collegandosi con la Cassa Edile e quindi sarà necessario che venga attivato il collegamento ad

internet (nel caso di assenza di collegamento ad internet, apparirà il seguente messaggio: **“errore durante la connessione FTP”**); in presenza di collegamento ad internet, dopo alcuni secondi apparirà sulla sinistra una tabella contenente l’elenco dei mesi in cui risultano gli importi ancora da versare.

Quindi l’impresa, in presenza di importi dovuti per più mesi dovrà selezionare con il mouse i singoli mesi per cui si vuole effettuare i versamenti (mesi che saranno evidenziati in rosso); conseguentemente nelle caselle degli importi verrà indicato quanto dovuto e nelle altre caselle il periodo contributivo, la data dell’originaria scadenza del versamento e la data del pagamento (data valuta a favore della Cassa Edile).

Nel caso risultino già attivate azioni legali per il recupero delle somme dovute, prima di procedere all’elaborazione e stampa del bollettino freccia è necessario che l’Impresa prenda contatti con gli uffici della Cassa Edile, per la quantificazione delle relative spese legali.

In tale ipotesi nel programma appare il messaggio **“ Mettersi in contatto con la Cassa Edile di Savona per la definizione delle spese legali”**.

Sia nel caso di pagamento dell’ultimo mese che di pagamento di arretrati, gli importi dovuti vengono calcolati alla data indicata nella casella con il titolo “data pagamento” e nell’ipotesi che il pagamento voglia essere effettuato in altra data si dovrà scegliere la casella **“cambio data pagamento”** e inserire la data desiderata (**si ricorda che tali date devono fare riferimento alla data valuta scelta dall’impresa per il riconoscimento alla Cassa Edile; data valuta che l’Impresa – per non incorrere in contributi aggiuntivi - all’atto del versamento deve precisare all’istituto bancario scelto dalla stessa, per effettuare l’operazione di versamento**).

Per quanto attiene ai termini di versamento delle somme dovute alla Cassa Edile si rinvia alle normative vigenti e alle istruzioni a suo tempo fornite.

Quindi selezionando con il mouse il pulsante “Conferma” si otterrà la stampa del bollettino freccia e la procedura origina un’anteprima sul video.

Precisiamo che la stampa del bollettino freccia può essere ripetuta.

Evidenziamo che il conto corrente bancario in essere con la Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia non risulta più attivo.

Relativamente alle retribuzioni ricordiamo che essendo trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale dei lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini si registrano i presupposti per l’applicazione del punto 2.5 del Protocollo Governo- Sindacati del 23 luglio 1993 relativo all’indennità di vacanza contrattuale.

Il citato punto 2.5 del Protocollo stabilisce infatti che, dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto non ancora rinnovato deve essere corrisposto a partite dal mese successivo un elemento provvisorio della retribuzione, di importo pari al 30% del tasso di inflazione programmato, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti e sulle ex indennità di contingenza.

Tale indennità di vacanza contrattuale essendo appunto un elemento provvisorio della retribuzione, cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Pertanto dal 1° aprile 2008 deve essere erogata ai dipendenti delle imprese edili l’indennità di vacanza contrattuale i cui importi ci sono stati trasmessi dalle parti sociali.

In merito a tale variazione retributiva ed al fine di facilitare l’operatività delle imprese e dei consulenti si è stabilito che le denunce dei lavoratori occupati e il versamento di quanto dovuto alla Cassa Edile per il mese di aprile potranno anche tener conto delle sole retribuzioni in vigore nel mese precedente, fermo restando che nella retribuzione del mese di maggio 2008 e conseguentemente nella relativa denuncia dei lavoratori occupati si dovrà erogare ed inserire il relativo conguaglio retributivo e contributivo.

In relazione a quanto sopra abbiamo predisposto le tabelle delle retribuzioni orarie e dei trattamenti economici contrattuali di malattia e di infortunio in vigore dal 1° aprile 2008 che risultano disponibili sul nostro sito www.cassaedilesavona.it alla voce “NOVITA” come allegati alla presente circolare e “ NORME GENERALI “ sottovoce “TABELLE RETRIBUTIVE” e “TABELLE INDENNITA’ MALATTIA E INFORTUNIO”.

Ci è gradita l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE

(Geom. Umberto Donvito)